

**CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI LIVORNO E LA COOPERATIVA SOCIALE _____
PER REGOLARE L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA _____, SITUATA IN
VIA _____, DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2026**

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____, c/o gli Uffici del Settore Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Livorno, siti in Via delle Acciughe,5.

TRA

Il Comune di Livorno con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio,1 Partita IVA n. 00104330493 rappresentato dal Dirigente del Settore Istruzione Politiche Giovanili _____ nato a _____ il _____

E

Il/La Sig.ra _____ C.F. _____ nato/a _____ il ____ / ____ / ____ residente in _____ Via _____

il/la quale dichiara di agire in qualità di rappresentante legale dell'Associazione/ Cooperativa Sociale denominata _____ con sede in _____

in _____ Via _____ C.F./P.I. _____

Tel: _____ email _____ PEC _____ s

successivamente denominata "concessionaria";

PREMESSO CHE

- il Dirigente Scolastico ed il Collegio di Istituto competente hanno preliminarmente autorizzato l'utilizzo della struttura scolastica oggetto della presente concessione per lo svolgimento di centri estivi 2025, come da art. 82, 1° comma del Regolamento dei Servizi Educativo Scolastici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 38 del 13marzo 2025;
- in data è stato pubblicato conseguente avviso, così come approvato con determinazione della Dirigente del Settore "Istruzione e Politiche Giovanili" n° del, per la messa a disposizione della struttura scolastica, come da artt 80 e segg del Regolamento dei Servizi Educativo Scolastici, sopra citato;
- la Cooperativa Sociale ha presentato richiesta di utilizzo dei locali della struttura scolasticaper l'organizzazione di un centro estivo (per un totale di mq così come evidenziato nell'allegata planimetria);

- sulla base della richiesta presentata e del verbale redatto dalla apposita commissione, la Cooperativa Sociale è risultata assegnataria dei locali richiesti, posti al piano della scuola situata in via.....n.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione

La presente ha per oggetto la concessione dei locali selezionati dal richiedente posti al pianodella scuola (per un totale di mq), situata in via n. ... e gli arredi necessari per lo svolgimento del “Centro Estivo 2026”, per bambini/e e ragazzi/e tra i 3 e i 17 anni.

I beni immobili di cui alla presente concessione sono accettati dal concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e vengono riconosciuti idonei a perseguire lo scopo di cui alla richiesta. Il concessionario si impegna ad utilizzare gli immobili e le relative attrezzature in concessione nel rispetto della loro destinazione.

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione ha la durata limitata alla gestione del progetto relativo al Centro Estivo 2026 nel periodo luglio - agosto 2026. E' in ogni caso assolutamente vietata da parte del concessionario la subconcessione totale o parziale a terzi della stessa.

Art. 3 – Manutenzione degli immobili e altri oneri a carico del concessionario

Il concessionario dovrà provvedere con oneri a proprio carico, alla custodia, sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria dei beni immobili ed accessori oggetto della presente concessione. Sono considerate opere di manutenzione ordinaria tutti gli interventi relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza degli immobili, messi a disposizione dal concedente. Pertanto, con decorrenza dalla data di stipula della presente concessione, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso degli immobili graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni. Il concessionario è tenuto a non introdurre negli immobili oggetto della convenzione attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione UE. E' vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, all'infuori di quelle specificatamente autorizzate dall'ente proprietario (Comune di Livorno) per la creazione di zone d'ombra negli spazi aperti di pertinenza privi di alberature. La responsabilità della messa in opera e dell'uso di tali strutture ricade sul concessionario. Il concessionario deve fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali di cui dichiara di avere preso visione; dichiara altresì di aver preso visione degli estintori, degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico, della cassetta del pronto soccorso e del rispettivo contenuto, Nel caso di utilizzo di materiale antincendio o di primo soccorso, deve comunicarlo tempestivamente per iscritto all'Istituzione Scolastica per consentirne il ripristino. Il concessionario è tenuto al versamento a favore del Comune di Livorno di un canone patrimoniale di euro mensili, calcolato sulla base della superficie occupata di mq più IVA al 22% per un un totale di euro, per ciascuno dei due mesi di luglio e agosto. E', altresì, tenuto al pagamento di un importo forfettario di rimborso delle spese per utenze ammontante a € (.....) complessive per il periodo luglio-

agosto. Il concessionario avrà l'obbligo di consegnare i beni oggetto della presente concessione in buon stato di manutenzione e di funzionalità..

Il Concessionario avrà l'obbligo di consegnare i beni oggetto della presente concessione in buon stato di manutenzione e di funzionalità a mente degli obblighi come sopra assunti.

Art. 4 – Polizze assicurative

Il concessionario si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza della concessione e si obbliga, altresì, a rilevare e tenere indenne il comune da eventuali azioni intentate da terzi per i danni suddetti. A tal fine dichiara di essere in possesso di polizza per la responsabilità civile con massimale RCT per sinistro non inferiore ad almeno € 3.000.000,00 e massimale RCO con almeno € 1.500.000,00 per sinistro (comprese le malattie professionali), copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere; estensione alla Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'esercizio durante lo svolgimento delle attività previste; rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti; estensione di garanzia relativa alla responsabilità del concessionario e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR sulla Privacy). La polizza, inoltre, considera bambini/e terzi tra di loro e prevede estensione relativamente a consumazione e/o distribuzione e/o somministrazione e/o preparazione di pasti, pasti già pronti, di cibi e bevande se previsti. Il concessionario dichiara inoltre di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per infortuni a favore dei fruitori del servizio coi seguenti massimali :Caso Morte euro 50.000,00 Caso Invalidità Permanente euro 100.000,00 Rimborso spese mediche euro 1.500,00. Per l'intera vigenza contrattuale il concessionario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Art. 5– Revoca e decadenza della concessione

Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, con semplice avviso scritto, per motivi di superiore interesse pubblico discrezionalmente valutati. La concessione di utilizzo dell'immobile potrà essere oggetto di decadenza con conseguente restituzione dell'immobile nei seguenti casi: uso dell'immobile per scopi diversi da quelli pattuiti nella presente concessione; gravi violazioni alle condizioni contrattuali della concessione che rendano obiettivamente impossibile la continuazione del rapporto fiduciario; cessione in tutto o in parte dell'immobile a terzi. In ogni caso la revoca o la decadenza della concessione sono disposte con determinazione del Dirigente del Settore, con effetti dal giorno stabilito dall'atto stesso.

Art. 6 – Responsabilità

Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno degli immobili e aree citati in precedenza. Il soggetto affidatario si assume inoltre, in via

diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal comune, che sia causa di danno agli immobili e suoi accessori. Il soggetto affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico usando la massima diligenza nell'utilizzazione degli spazi concessi, in modo da evitare qualsiasi danno agli immobili compresi gli accessori, vigilare sui medesimi per evitare il furto o la manomissione anche da parte di terzi. E' fatto obbligo segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli accessori, al fine di accertare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva l'affidatario che ha utilizzato le strutture, le attrezzature e gli accessori. Il soggetto affidatario deve rifondere al comune tutti i danni provocati all'immobile in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Pertanto, per nessun motivo ed in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli immobili a terzi, pena l'immediata decadenza dell'affidatario. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile e/o a terzi durante l'utilizzo, Il concessionario risponde in particolare dell'utilizzo dei beni oggetto della presente convenzione in difformità a disposizioni legislative e regolamentari ovvero in violazione di quanto statuito nella presente concessione e/o a disposizioni impartite, anche successivamente alla stipula della presente, da parte del concedente.

Art. 7 – Registrazione e Spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione incluse le spese di bollo. La presente convenzione è riconosciuta conforme alla volontà delle parti e viene letta, confermata e sottoscritta dagli intervenuti.

Art. 8 - Domicilio

Ai fini del presente atto, il Concessionario elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

Art. 9 – Foro

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria che dovesse sorgere in relazione al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa sarà competente il T.A.R. della Toscana.

Art. 10 Trattamento dati personali

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente convenzione secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata ed è conservata agli atti del fascicolo l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.

Per il Comune di Livorno

Per _____

La Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili

dr.ssa _____
